

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 1 di 16
---	---	--

IC - "S. SCANDURA" - ACICATENA
Prot. 0007103 del 09/11/2021
F-P (Entrata)

INDICE

Indice	pag. 1
Premessa	“ 2
1. Definizione ed obiettivi della Sorveglianza sanitaria in Medicina del Lavoro	“ 4
2. Destinatari della Sorveglianza Sanitaria (SS)	“ 4
3. Sorveglianza Sanitaria e Valutazione dei Rischi	“ 5
4. Profilo giuridico ed indipendenza intellettuale del Medico Competente	“ 5
5. Accertamenti sanitari affidati al Medico Competente	“ 5
6. Idoneità al lavoro	“ 6
7. Sorveglianza Sanitaria per i rischi professionali ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08	“ 7
8. Accertamenti complementari	“ 9
9. Giudizio di idoneità alla mansione specifica	“ 9
10. Procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio	“ 10
11. Valutazione epidemiologica dei risultati della Sorveglianza Sanitaria	“ 10
12. Protocollo di sorveglianza sanitaria	“ 10
13. Attività di sopralluogo negli ambienti di lavoro	“ 11
14. Attività di assistenza e collaborazione al datore di lavoro e al servizio di prevenzione e protezioni	“ 11
15. Definizione del programma delle visite e degli esami clinici	“ 11
16. Eventuale cessazione dell’incarico di Medico Competente	“ 12
Protocolli sanitari	“ 13-16

PREMESSA

Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 03.08.09), in attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, riforma le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il decreto si applica a tutti i settori di attività, a tutti i fattori di rischio ed a tutti i lavoratori, subordinati, autonomi ed equiparati (art.3, comma 1).


Il titolo I del D.Lgs 81/2008 costituisce la vera e propria disciplina nei luoghi di lavoro, con una dettagliata previsione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti destinatari della norma, correlati alle specifiche sanzioni in caso di inadempienza.

Il titolo I descrive l'oggetto della valutazione dei rischi, i contenuti minimi che deve riportare e la modalità con cui deve essere effettuata. I titoli successivi, dal II al XII, raccolgono i diversi scenari di rischio che debbono essere analizzati: per ciascuno di essi si evidenzia il campo di applicazione, la descrizione dei vari elementi da analizzare, gli obblighi del Datore di Lavoro (compresi quelli relativi alla formazione, informazione ed addestramento), la necessità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e le eventuali sanzioni a carico dei soggetti responsabili.

I principali soggetti coinvolti nella prevenzione e destinatari delle normative sono (art.2, comma 1):

- Datore di Lavoro (DL)
- Lavoratore (L)
- Dirigente (D)
- Preposto (P)
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Medico Competente (MC)
- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) oppure Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
- Addetti alle Emergenze (AE)

Ognuna di queste figure ha dei compiti e degli obblighi precisi siano questi di gestione, ordinamento, collaborazione, informazione e formazione o di consultazione in tema di prevenzione in ambito aziendale. L'accento è posto sul lavoratore il quale non è più soltanto colui che opera alle dipendenze di un datore di lavoro, ma è la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (art. 2 c.1 lettera a).



Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 3 di 16
---	---	--

Il presente documento ha lo scopo di esporre i principi ed i metodi che sovrintendono alla Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori.

Si rivolge principalmente:

- Al Datore di Lavoro, quale principale destinatario dell'attuazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai Dirigenti coinvolti negli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori dipendenti;
- Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza quali destinatari delle informazioni sulle misure di prevenzione primaria e secondaria che vengono adottate per la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- Ai singoli Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale</p>	<p>PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA</p>	<p>Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 4 di 16</p>
--	--	--

1. Definizione ed obiettivi della Sorveglianza Sanitaria in Medicina del Lavoro

La Sorveglianza Sanitaria (SS) è definita dal D.Lgs. 81/08 (art. 2, c. 1, lett. m) ed è *“l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.”*

L’attività di Sorveglianza Sanitaria prevede l’esecuzione di diverse tipologie di visite mediche specificate dall’art. 41, c. 2. del D.Lgs. 81/08. In tutte le circostanze contemplate dalla norma, tali visite vengono svolte dal Medico Competente con la finalità di valutare la compatibilità dello stato di salute del Lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio associati alla mansione.

Le visite mediche comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal Medico Competente.

Nell’ambito della Medicina del Lavoro la Sorveglianza Sanitaria (SS) è *“La valutazione medica periodica dei Lavoratori esposti a rischi lavorativi, effettuata con l’obiettivo di proteggere la loro salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.”*

Analogamente: *“La Sorveglianza Sanitaria è l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute ed alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.”*

Questo obiettivo si raggiunge attraverso:

- l’individuazione, nel corso della visita medica, di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportino rischi particolari (soggetti particolarmente sensibili ai rischi lavorativi, soggetti con patologie che si possono aggravare in seguito all’esposizione lavorativa), allo scopo di evitare o ridurre l’esposizione;
- la puntuale rilevazione, durante l’accertamento medico periodico, di eventuali alterazioni precoci dello stato di salute riconducibili etiologicamente all’esposizione professionale, quando queste siano ancora in una fase pre-clinica.

La Sorveglianza Sanitaria (SS) si colloca pertanto nell’ambito della prevenzione secondaria delle patologie professionali o comunque correlate al lavoro.

Attraverso la SS il MC acquisisce informazioni utili per formulare misure di prevenzione primaria, promuovere iniziative di formazione ed informazione sui rischi e sui danni da lavoro.

La SS trova il suo momento di sintesi nella formulazione del Giudizio di Idoneità alla mansione, espressione della compatibilità del lavoro con lo stato di salute rilevato.

Lo scopo degli accertamenti svolti dal MC è pertanto quello di tutelare la salute del Lavoratore esposto ai rischi lavorativi.

2. Destinatari della Sorveglianza Sanitaria (SS)

Le attività di SS sono rivolte:

- ai Lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato;
- ai Lavoratori che per motivi contrattuali non rientrano immediatamente nelle precedenti definizioni; tra questi vi sono i liberi professionisti con convenzione o con contratti speciali che lavorano con modalità sovrapponibili a quelle dei Lavoratori subordinati. La visita medica di questi lavoratori che non rientrano nel computo dei lavoratori e non sono dipendenti, è subordinata alla presenza di rischi professionali specifici e sarà opportuno redigere uno specifico documento aziendale, con la collaborazione della direzione del personale e con l’ufficio affari legali, per avere una omogenea comunicazione sulle frequenze ed una adeguata valutazione dei rischi lavorativi.
- La SS non è rivolta ai Lavoratori che pur svolgendo la loro attività all’interno della struttura, sono alle dipendenze di un Datore di Lavoro terzo (dipendenti di Ditte in appalto, comprese le Cooperative). In questi casi infatti il Datore di Lavoro terzo, deve provvedere autonomamente alla nomina del MC di propria fiducia.
- La SS non è rivolta agli insegnanti che pur svolgendo la loro attività all’interno della scuola, non sono esposti a specifici rischi tali da richiedere l’effettuazione della SS. Gli insegnanti saranno invece coinvolti nei programmi di formazione/informazione.

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 5 di 16
---	---	--

3. Sorveglianza Sanitaria e Valutazione dei Rischi

La SS in Medicina del Lavoro è un'attività di prevenzione fondata sul controllo medico del Lavoratore e per tale motivo richiede la conoscenza approfondita del ciclo tecnologico, dell'organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esposizione ai fattori di rischio rilevati; tale analisi si può effettuare anche attraverso il monitoraggio ambientale.

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 15, c. 1, prevede che *“Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; ...omissis; l) controllo sanitario dei lavoratori e all'art. 41, c. 4, precisa che gli accertamenti sanitari “comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”.*

- a. E' responsabilità del datore di lavoro, o di suo rappresentante a ciò espressamente delegato, valutare tutti i rischi lavorativi e redigere il documento di Valutazione dei rischi.
- b. Il Medico Competente, fornisce all'attività di Valutazione dei Rischi contributi tecnici peculiari in ragione della propria specifica formazione professionale.
- c. Il programma di Sorveglianza Sanitaria viene redatto dopo che tutti i rischi lavorativi sono stati valutati ed esso costituisce parte integrante del documento di Valutazione dei Rischi
- d. I dati epidemiologici, raccolti all'interno della SS, devono essere comunicati ai soggetti che si occupano della sicurezza durante la riunione annuale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09; essi costituiscono un elemento informativo di importanza preminente per la Valutazione dei Rischi in quanto permettono la ponderazione concreta dei rischi e per stabilire le priorità ne-gli interventi correttivi.
- e. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano :
 1. Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 3. Il Medico Competente;
 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

1. Il documento di valutazione dei rischi;
2. L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
3. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
4. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

Nel corso della riunione possono essere individuati:

1. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
2. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

4. Profilo giuridico ed indipendenza intellettuale del Medico Competente

Il MC è specialista in Medicina del Lavoro, possiede i titoli richiesti dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08, art. 38) ed è inserito nell'elenco nazionale aggiornato il 02/03/2017.

La ricerca del consenso del Lavoratore e della sua collaborazione all'atto della visita medica, a cui il Lavoratore è obbligatoriamente sottoposto, rappresenta una condizione necessaria alla pratica della Medicina del Lavoro, che è integrata anche attraverso un'adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. E' invece superfluo procedere alla raccolta di un consenso scritto per il trattamento dei dati personali e sensibili, in quanto effettuato esclusivamente al fine di ottemperare ad obblighi di legge.

5. Accertamenti sanitari affidati al Medico Competente

Gli accertamenti sanitari che la normativa vigente attribuisce al MC sono, secondo il “principio di tassatività dei casi”, quelli stabiliti dall'art. 41, c. 2 del D.Lgs 81/08:

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 6 di 16
---	---	--

- visita medica preventiva;
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del Lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica dopo un periodo di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'art. 18, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 (obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente) impone che il Datore di Lavoro ed il Dirigente *"nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza."*

Questa disposizione ha carattere generale, cioè vale per tutti i compiti lavorativi, anche quelli che non comportando l'esposizione a rischi professionali e pertanto non prevedono SS.

Nei casi in cui le alterazioni dello stato di salute del Lavoratore sono evidenti (ad esempio deficit anatomici o funzionali come amputazioni, zoppie, esiti evidenti di traumi, riduzione della vista o dell'udito, alterazioni manifeste del comportamento), le decisioni del Datore di Lavoro e del Dirigente a tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore devono essere prese anche senza ricorrere a certificazioni sanitarie.

La giurisprudenza ha stabilito molte volte che qualunque cittadino, nell'agire, deve adoperare la comune diligenza e prudenza del buon padre di famiglia; il Datore di Lavoro ha inoltre nei confronti del Lavoratore il dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Il Lavoratore può informare il Datore di Lavoro o il Dirigente del suo stato di salute fornendo specifiche certificazioni sanitarie (ad esempio certificati del Medico di Medicina Generale, di Specialisti di sua fiducia, lettere sulla base della documentazione sanitaria, di dimissione ospedaliera); che verranno consegnate in busta chiusa al MC; a sua volta il MC ne terrà conto nell'affidargli i diversi compiti lavorativi ed informerà il Datore di Lavoro.

In alternativa o in casi più complessi, sia il Lavoratore che il Datore di Lavoro possono richiedere che la valutazione della compatibilità fra stato di salute e capacità di eseguire i compiti affidati che non comportano alcuna esposizione a rischi professionali, sia fatta dalla apposita Commissione Medica di Verifica (CMV) territorialmente competente.

6. Idoneità al lavoro

L' *idoneità al lavoro*, esprime due concetti differenti: la suscettibilità, non prevedibile, a subire danni alla salute in conseguenza dei rischi lavorativi (valutazione propria alla Medicina del Lavoro) e la capacità fisica-psichica-attitudinale di eseguire tutti i compiti delle mansioni proprie del profilo professionale (valutazione medico-legale di capacità lavorativa).

E' quindi opportuno analizzare le diverse tipologie di idoneità previste dalla norma:

a) *Idoneità fisica all'impiego*: recenti norme nazionali hanno abolito l'obbligo di esibire il certificato di "idoneità fisica all'impiego" richiesto per l'ammissione nei vari ruoli a seguito di concorso pubblico.

b) *Idoneità al servizio d'istituto nella qualifica di appartenenza*: è una valutazione medico-legale del possesso da parte del Lavoratore di requisiti sanitari fisici e psichici che insieme a requisiti extra-sanitari (competenze) lo rendono "capace" di svolgere il tipo di attività di cui è incaricato, cioè di eseguire correttamente (ovvero con un rendimento "normale" o "medio") la prestazione che costituisce l'oggetto del contratto lavorativo.

Dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego a causa di sopraggiunta inabilità, anche ai fini del cambio di profilo professionale, per i dipendenti della PA, a garanzia dell'imparzialità di giudizio, è affidata dalle norme vigenti ad una commissione medico-legale pubblica: Commissione Medica di Verifica (CMV) del Ministero dell'Economia e delle Finanze territorialmente competente.

Gli accertamenti sanitari espletati da tale commissione sono finalizzati al riscontro della condizione di idoneità/inidoneità psico-fisica del Lavoratore al profilo rivestito ed alle relative mansioni ovvero della condizione di inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro derivante da infermità. La valutazione viene effettuata in relazione allo stato di salute del Lavoratore ed alla capacità del Lavoratore di svolgere, in tutto od in parte, i compiti pattuiti con il contratto di lavoro: nell'ambito di tale accertamento possono essere pertanto previste delle limitazioni alle prestazioni lavorative, nel caso in cui vengano riscontrate in capo al dipendente ridotte capacità lavorative. L'accertamento medico-legale può essere richiesto

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 7 di 16
---	---	--

dall'Azienda Sanitaria o direttamente dal dipendente, a prescindere che questo sia o meno esposto ai rischi professionali che prevedano la SS da parte del MC.

c) *Idoneità alla mansione specifica*: è una valutazione della compatibilità fra le condizioni di salute del Lavoratore ed i rischi lavorativi residui ossia i rischi per i quali rimanga una probabilità di lesioni o danni alla salute, nonostante l'attuazione di idonee misure preventive e protettive. Tale valutazione è effettuata dal Medico Competente

Un caso particolare è la valutazione della compatibilità della mansione con il grado di disabilità dell'Invalido Civile, assunto mediante le procedure del collocamento obbligatorio: la valutazione sulla compatibilità fra le residue capacità lavorative ed i compiti affidati spetta alla Commissione di Accertamento individuata dalle norme vigenti (L. 68/99, art. 10).

7. Sorveglianza Sanitaria per i rischi professionali ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08

La SS deve essere attuata tramite l'effettuazione – da parte del MC – di visite mediche preventive e periodiche, integrate da accertamenti clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati ai rischi.

Gli accertamenti sanitari eseguiti prima dell'inizio dell'esposizione (accertamenti preventivi) hanno lo scopo di verificare che le condizioni psico-fisiche del Lavoratore siano tali da renderlo idoneo, senza pregiudizio per la sua salute e sicurezza, all'espletamento dei compiti che il Datore di Lavoro intende affidargli; devono quindi mirare all'esplorazione funzionale dei principali organi ed apparati, con particolare riguardo agli organi critici per i rischi professionali specifici per quella mansione.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari eseguiti successivamente (accertamenti periodici) hanno lo scopo di verificare il mantenimento dello stato di salute in seguito all'esposizione ad uno o più agenti lesivi professionali. La visita preventiva e la visita periodica si concludono con l'espressione del giudizio sul possesso o mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica.

Il MC deve informare il Datore di Lavoro su coloro che non hanno effettuato o non hanno completato la SS comunicando:

- la violazione dell'art. 20, c. 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08;
- l'impossibilità di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.

7.1 Visita medica preventiva

La visita medica preventiva (anche in fase pre-assuntiva) va eseguita nel caso in cui il Lavoratore venga assegnato ad una U.O. con mansioni che prevedano esposizione a rischi per la salute evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi e per i quali il MC ha definito il programma di SS.

7.1.1 Le visite sono richieste dall'ufficio del personale prima dell'assunzione, al momento della frequenza volontaria in mansioni a rischio professionale e per gli allievi frequentatori.

7.1.2 Prima di effettuare la visita medica preventiva il Medico Competente è informato sulle specifiche mansioni assegnate al lavoratore.

7.1.3 La visita medica preventiva (anche in fase pre-assuntiva) va eseguita nel caso in cui il Lavoratore venga assegnato ad una U.O. con mansioni che prevedano esposizione a rischi per la salute evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi e per i quali il Medico Competente ha definito il programma di Sorveglianza Sanitaria.

7.2 Visita medica periodica

Viene effettuata ai Lavoratori addetti a mansioni a rischio, con periodicità e tipologia di accertamenti variabili secondo quanto previsto dal Programma di SS .

E' necessario attivare una procedura che regoli l'organizzazione della SS (convocazione dei Lavoratori, flussi delle informazioni e delle certificazioni).

Al termine della visita il MC trasmette al Datore di Lavoro (oppure al dirigente e/o al preposto) il giudizio di idoneità alla mansione.

7.3 Visita medica su richiesta del Lavoratore

La visita su richiesta del Lavoratore, al di fuori delle normali cadenze programmate, è prevista dalla norma: "*qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta*" (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2.).

Nel caso in cui non vi sia relazione fra i disturbi lamentati ed i rischi lavorativi, il MC può valutare l'opportunità di inserire nel certificato, in modo distinto dal giudizio di idoneità, altre indicazioni o

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 8 di 16
---	---	--

consigli ritenuti utili per la protezione della salute. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett c), del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve tenere conto anche di queste indicazioni.

Frequentemente rientrano, in queste tipologie di visite, patologie extralavorative che possono compromettere l'idoneità generica al proprio profilo professionale e che quindi sono di competenza dell'apposita Commissione Medica di Verifica (CMV).

Si possono presentare diverse situazioni:

7.3.1 Lavoratori soggetti ad obbligo di SS in quanto esposti a rischi professionali.

I Lavoratori possono richiedere visite mediche su richiesta, se ritengono che eventuali disturbi sopravvenuti siano correlati ai rischi professionali.

7.3.2 Lavoratori non soggetti ad obbligo di SS in quanto non esposti a rischi professionali.

Anche i dipendenti con mansioni considerate "non a rischio" possono accedere al MC. Condizione necessaria per l'effettuazione della visita è che a giudizio del MC, i disturbi accusati siano da mettere in relazione alla mansione svolta o le condizioni di salute del Lavoratore siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta. Le richieste di visita devono essere valutate dal MC singolarmente. Se vi è pertinenza tra i disturbi denunciati e la situazione lavorativa, il rischio viene segnalato al RSPP per una revisione della valutazione dei rischi. Eventuali altri dipendenti, esposti al medesimo rischio, vengono sottoposti a SS.

7.3.3 Visite richieste dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti o dai Preposti.

La norma non prevede che il Datore di Lavoro, i Dirigenti o i Preposti possano richiedere al MC l'esecuzione di visite mediche straordinarie.

7.4 Pianificazione delle visite mediche

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 vi è l'obbligo da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti di inviare i Lavoratori dal MC, entro le scadenze previste dal programma di SS, per l'esecuzione delle seguenti visite mediche:

- visite preventive;
- visite periodiche;
- visite in occasione del cambio della mansione;
- visite precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi.

7.5 Visita medica dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi

"Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2, lett. e-ter) (D.Lgs.106 del 03.08.2009). Viene effettuata dal MC per i Lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria. La visita ha lo scopo di verificare nel Lavoratore la permanenza dell'idoneità alla mansione specifica.

Il Datore di Lavoro dovrà avvisare il Medico Competente con congruo anticipo rispetto alla data di rientro del lavoratore; inoltre il lavoratore dovrà essere avvisato dal Datore di Lavoro di inviare al Medico Competente il certificato medico in cui è specificata la diagnosi via PEC:

annacacciola@pec.ordinemedct.it oppure via e-mail: annac2124@yahoo.it

Il lavoratore dovrà ottemperare a tale procedura con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di rientro.

Nel periodo intercorrente tra la fine della malattia e la visita medica effettuata dal Medico Competente il lavoratore viene adibito a mansioni non soggette a Sorveglianza Sanitaria (attività di ufficio con utilizzo di strumenti muniti di videoterminale per un periodo inferiore a 20 ore/settimanali), in quanto la normativa sopracitata si riferisce unicamente a mansioni per le quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria.

7.6 Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Il D.Lgs. 81/08 all'art. 229 prevede un controllo sanitario del Lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, pensionamento) qualora risulti esposto al rischio a sostanze pericolose (compresi i cancerogeni e mutageni) e le radiazioni ionizzanti. Per gli agenti chimici la cartella sanitaria e di rischio è fornita agli organi di vigilanza qualora la richiedano. E' responsabilità del Datore di Lavoro avvisare per tempo il Medico Competente affinché possa programmare la visita medica prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 9 di 16
---	---	--

7.7 Tipologie particolari di visite mediche

Si precisa che la norma prevede che all'interno della SS il MC possa verificare l'assenza di:

- assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nella circostanza in cui i Lavoratori svolgono attività lavorative che possono comportare un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, secondo quanto indicato nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 30/10/07. Si precisa che nell'Allegato I non sono comprese le mansioni sanitarie;
- condizioni di alcool-dipendenza per determinate categorie di Lavoratori (tra le quali sono comprese la maggior parte delle mansioni sanitarie) individuate nell'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 16/03/06 (art.15, L. 125/01).

Le visite mediche espressamente vietate dalla legge (art. 41, c. 3, del D.Lgs. 81/08) sono:

- a) per accertare lo stato di gravidanza;
- b) in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.

8. Accertamenti complementari

Le visite mediche possono essere corredate da accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio in grado di indagare la funzionalità degli organi ed apparati bersaglio degli agenti o delle lavorazioni nocive.

Gli accertamenti complementari devono, per quanto possibile, essere "mirati al rischio".

In generale, quindi, potranno essere:

- esami per la valutazione funzionale dei principali organi ed apparati;
- esami per il dosaggio di indicatori biologici di esposizione;
- esami per il dosaggio di indicatori di effetti precoci;
- esami od indagini per la definizione diagnostica di tecnopatie o patologie eventualmente già in atto.

L'art. 39, c. 5, del D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che il MC possa avvalersi, in casi specifici, della collaborazione di altri medici specialisti; ciò riveste particolare importanza quando occorre precisare una diagnosi al fine di esprimere un giudizio limitativo dell'idoneità alla mansione.

9. Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Con il termine "**idoneità alla mansione specifica**", si esprime la compatibilità fra lo stato di salute del Lavoratore valutato e l'esposizione ai fattori di rischio correlati alla mansione svolta. Il concetto di idoneità alla mansione specifica, varia con il modificarsi delle condizioni di salute del Lavoratore e delle condizioni di lavoro.

Per svolgere una determinata mansione non è sempre indispensabile un'integrità psico-fisica completa del Lavoratore.

Le diverse tipologie di giudizio formulabili in relazione alla idoneità alla mansione specifica sono indicate nel prospetto seguente:

IDONEITA'	Il Lavoratore può essere esposto ai fattori di rischio associati alla mansione senza prevedibile danno
IDONEITA' CON LIMITAZIONE (temporanea o permanente)	Il Lavoratore può svolgere la propria mansione ad esclusione di alcuni compiti che lo espongono a fattori di rischio specifici
IDONEITA' CON PRESCRIZIONE (temporanea o permanente)	Il Lavoratore può svolgere la propria mansione solo con particolari modalità
INIDONEITA' (temporanea o permanente)	Il Lavoratore non può svolgere in modo assoluto alcun compito che lo espone ai rischi previsti dalla mansione specifica

Nel caso di espressione di giudizio di idoneità con limitazione/prescrizione temporanea o di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Se il MC ritiene opportuno sottoporre nuovamente a visita il Lavoratore al termine di questo periodo lo deve esplicitare nel giudizio di idoneità; in caso contrario alla scadenza delle limitazioni/prescrizioni il Lavoratore è da considerare idoneo alla mansione specifica.

La norma in vigore (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 9) prevede la possibilità sia per il Lavoratore che per il Datore di Lavoro di ricorrere all'Organo di Vigilanza territorialmente competente, contro il giudizio di idoneità espresso dal MC entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione.

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 10 di 16
---	---	---

10. Procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio

Le cartelle sanitarie e di rischio dei singoli Lavoratori sottoposti a SS sono custodite nel rispetto del segreto professionale a cura del MC durante il periodo di attuazione e svolgimento della SS e fino alla scadenza dell'incarico di Medico Competente presso l'Istituto scolastico, in una postazione individuata dal Datore di Lavoro.

11. Valutazione epidemiologica dei risultati della Sorveglianza Sanitaria

I dati provenienti dagli accertamenti sanitari di legge consentono di trarre importanti informazioni sull'incidenza e la prevalenza di determinate patologie in certi contesti lavorativi, contribuendo pertanto alla programmazione ed attuazione di specifici interventi di prevenzione.

Il Medico Competente effettuerà la raccolta e l'elaborazione di dati epidemiologici, in quanto la SS consente di svolgere indagini mirate sulla salute di particolari categorie di Lavoratori. La redazione periodica della relazione sanitaria rappresenta lo strumento idoneo per diffondere i dati e le informazioni acquisite in forma anonima e collettiva.

12. Protocollo di sorveglianza sanitaria

L'esame dei fattori di rischio e l'indicazione dei relativi protocolli di sorveglianza sanitaria è stato effettuato seguendo l'ordine preso in considerazione nel D.Lgs. 81/2008, che di seguito si riporta:

A. Titolo VI– Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)

Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dell'attività lavorativa.

Si concorda di considerare occasionale per le attività di MMC: operazioni eseguite con frequenze medie fino a 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attività svolta alcune volte nell'arco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale).

Per i rischi da MMC si ritiene che l'evidenza scientifica complessiva faccia risultare ridondante una verifica annuale della situazione sanitaria del lavoratore, essendo ampiamente cautelativa la periodicità biennale e quadriennale, a seconda dei livelli di rischio.

Fattore di rischio	Movimentazione manuale carichi
Effetti avversi/organi bersaglio	1. Apparato locomotore, specie rachide LS 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Accertamenti mirati di primo livello	1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico 2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato
Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi)	Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista Visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo
Eventuali riferimenti (leggi, linee guida)	- D.Lgs. 81/08 art. 168.2.d - Coord. Tec. Regioni: Linee Guida D.Lgs.626/94, Documento n. 14 , 1996 Linee guida SIMLII vol. 10, 2004

B. Titolo VII – uso di attrezzature munite di VDT

Vengono inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti (20) ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/08.

Fattore di rischio	Uso di attrezzature munite di VDT
Effetti avversi/organi bersaglio	apparato visivo apparato muscolo-scheletrico.
Accertamenti mirati di primo livello	Visita medica con anamnesi mirata
Altri eventuali accertamenti di secondo livello	Vis. oculistica, Visita fisiatrica

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 11 di 16
---	---	---

Eventuali riferimenti (leggi, linee guida)	- D.Lgs. 81/08 titolo VII
Periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di esposizione	per età >50aa e idonei con prescrizioni: biennale per età <50aa: quinquennale

F. Assunzione di alcolici e sostanze psicotrope e stupefacenti

Le condizioni di alcol-dipendenza valutate esclusivamente per gli insegnanti della scuola dell'infanzia

La conferenza "Stato-Regioni" (provvedimento 16 marzo 2006) fa riferimento all'art 15 della L. 125: la normativa non riguarda l'alcol dipendenza ma solo l'assunzione di alcolici; essa prevede l'esecuzione di alcoolimetria o dell'alcol tes (ma non ne fa obbligo e, in ogni caso, non è prevista la sanzione per la mancata esecuzione), la normativa inoltre non fa alcun riferimento esplicito o implicito alla sorveglianza sanitaria.

13. Attività' di sopralluogo negli ambienti di lavoro

I sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro delle sedi della struttura di riferimento, programmati di concerto con il Datore di Lavoro, verranno effettuati a cadenza annuale.

Al termine di ogni attività di sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale.

I risultati emersi a seguito di ogni attività di sopralluogo saranno illustrati nella Relazione di Sopralluogo.

In casi specifici, verrà comunicato per iscritto al DL la necessità di effettuare il sopralluogo a cadenza diversa da quella annuale.

14. Attività' di assistenza e collaborazione al Datore di Lavoro e al servizio di prevenzione e protezione

Il MC collabora con RSPP e RLS alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori e la partecipazione alla riunione periodica di cui al capitolo 3.e

L'attività di assistenza e collaborazione si completa con quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lett. A del D. lgs. 81/08.

Il coinvolgimento del MC in detta organizzazione sarà rivolto a fornire inoltre indicazioni in merito al pronto soccorso aziendale:

- definire i protocolli di formazione del personale;
- definire il contenuto del Piano di Emergenza nella parte di gestione delle emergenze sanitarie;
- definire il contenuto e l'ubicazione delle cassette o dei pacchetti di medicazione.

Tale attività di assistenza e collaborazione, anche con il RSPP per l'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione, dovrà essere sempre attestata attraverso la redazione di apposito verbale di attività.

15. Definizione del programma delle visite e degli esami clinici

Il Medico Competente riporta il programma delle visite mediche (intese come comprensive anche degli accertamenti previsti nel protocollo sanitario), sulla base delle relative scadenze, per tutto il periodo di fornitura del servizio.

Il Datore di Lavoro fornirà l'elenco nominativo dei lavoratori della struttura, con l'indicazione per ciascuno della mansione svolta e della periodicità delle visite.

All'atto della visita il Medico Competente, presa visione dell'identità del lavoratore, della propria mansione e dei relativi rischi valutati, informa preliminarmente il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria sulla base dei contenuti indicati (informativa al lavoratore).

Il Medico Competente esegue la visita, compila la cartella sanitaria individuale e di rischio, secondo i requisiti minimi dell'allegato 3° del D.Lgs 81/09 e s.m.i., quindi formula e compila il suo giudizio di idoneità.

I risultati della visita medica, tramite la trasmissione del giudizio di idoneità, non idoneità parziali o non idoneità totali saranno comunicati al lavoratore e consegnati al Datore di Lavoro. Relativamente alla effettuazione di visite mediche pre-assuntive, straordinarie per cambio mansione/rischio, per ripresa da

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 12 di 16
---	---	---

lunga malattia (> 60 gg) e conclusive, queste dovranno essere richieste dal Datore di Lavoro al Medico Competente.

Allo stesso modo le richieste di visita medica straordinaria, per motivi di salute, da parte del lavoratore, dovranno essere inoltrate al Medico Competente.

Le dipendenti in stato di gravidanza potranno richiedere al Medico Competente la certificazione ai fini del posticipo dell'epoca di astensione obbligatoria dal lavoro.

16. Eventuale cessazione dell'incarico di Medico Competente

Il Medico Competente alla cessazione dell'incarico, dovrà consegnare al Datore di Lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30.6.2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale.

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 13 di 16
---	---	---

Protocollo sanitario				
MANSIONE: Collaboratore scolastico				
RISCHI		ACCERTAMENTI SANITARI		
Riferimento normativo	Tipo	Visita Medica Preventiva	Visita Medica Periodica	Periodicità (in mesi)
DLgs 81/08 e SM: Titolo VI, capo I – Titolo VIII, capo I	Movimentazione manuale dei carichi; Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti, arredi/attrezzature (non in modo saltuario)	ECG, Spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	ECG, spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	12
	Altri rischi valutati: postura obbligata	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	12
	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	12

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 14 di 16
---	---	---

Protocollo sanitario				
MANSIONE Addetti all'utilizzo di attrezzature munite di VDT (DSGA – Assistenti Amministrativi)				
RISCHI		ACCERTAMENTI SANITARI		
Riferimento normativo	Tipo	Visita Medica Preventiva	Visita Medica Periodica	Periodicità (in mesi)
DLgs 81/08 e SMI: Titolo VII, capo I – Titolo VIII, capo I	Attrezzature munite di videoterminali Ore/settimana: 20	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore) Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore) Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	24 (età >50 anni), 60 (età <50 anni) o con periodicità diversa a giudizio del medico competente.
	Altri rischi valutati: postura fissa assisa	Visita medica con valutazione clinico-funzio- nale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	Visita medica con valutazione clinico-funzio- nale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	Come sopra
	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Come sopra

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 15 di 16
---	---	---

Protocollo sanitario				
MANSIONE: Docente di educazione fisica				
RISCHI		ACCERTAMENTI SANITARI		
Riferimento normativo	Tipo	Visita Medica Preventiva	Visita Medica Periodica	Periodicità (in mesi)
DLgs 81/08 e SMI: Titolo VI, capo I – Titolo VIII, capo I	Movimentazione manuale dei carichi; Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti/persone	ECG, Spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	ECG, spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	12
	Altri rischi valutati: posture incongrue	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	12
	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	12

Protocollo sanitario				
Settore informatico				
RISCHI		ACCERTAMENTI SANITARI		
Riferimento normativo	Tipo	Visita Medica Preventiva	Visita Medica Periodica	Periodicità (in mesi)
DLgs 81/08 e SMI: Titolo VII, capo I – Titolo VIII, capo I	Attrezzature munite di videotermini Ore/settimana: 20	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore) Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	Screening ergoftalmologico (screening visivo con ortoanalizzatore) Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico oculistico	60
	Altri rischi valutati: postura fissa assisa	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore (rachide e arti superiori)	60
	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi oculari e sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	60

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA	Data di emissione: 18.10.2021 Revisione : 00 Pagina 16 di 16
---	---	---

Protocollo sanitario				
MANSIONE: Insegnanti della scuola dell'infanzia				
RISCHI		ACCERTAMENTI SANITARI		
Riferimento normativo	Tipo	Visita Medica Preventiva	Visita Medica Periodica	Periodicit à (in mesi)
DLgs 81/08 e SMI: Titolo VI, capo I – Titolo VIII, capo I	Movimentazione manuale dei carichi; Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di bambini	ECG, Spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	ECG, spirometria Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico cardiologico e/o pneumologico	12
	Altri rischi valutati: posture incongrue	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	Visita medica con valutazione clinico-funzionale apparato locomotore Visita di 2° livello (su giudizio del medico): controllo specialistico ortopedico	12
	Microclima	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	Accurata anamnesi relativa ai disturbi sistemici connessi a condizioni microclimatiche dell'ambiente di lavoro (caratteristiche illuminotecniche, temperatura ventilazione)	12
Condizioni di alcool-dipendenza individuate nell'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 16/03/06 (art.15, L. 125/01).	Assunzione abituale di bevande alcoliche	Alcool test (alcoholimetro Gima/Fit)	Alcool test alcoholimetro Gima/Fit)	12